

### **LEGGE 675/96 E INCRIMINAZIONI IN ESSA PREVISTE**

La legge 121/81, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, ha dettato una completa disciplina della raccolta e del trattamento elettronico dei dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di polizia prevedendo, tra l'altro, all'art. 8, l'obbligo -a carico di ogni amministrazione, ente, impresa o associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsiasi natura concernenti cittadini italiani- di notificare l'esistenza di tali archivi al Ministero dell'Interno. Alla data del 31 dicembre 1981 furono presentate ben 105.739 denunce, per un totale di oltre 250 milioni di schede personali<sup>1</sup>.

Di fronte a dati di tale portata il legislatore avvertì la necessità di affrontare la regolamentazione delle banche-dati, cui è naturalmente connesso il tema della riservatezza, predisponendo diversi disegni di

---

<sup>1</sup> Dati contenuti Borruso-D'Aiotti *op. ult.cit.*, appendice legislativa, pag. 273.

legge ed alcune proposte, ma solo il 31 dicembre 1996 con l'approvazione della legge numero 675 (*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali*) ha dotato il nostro paese di una disciplina organica del fenomeno.

La legge attua la direttiva comunitaria 95/46 del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione. Le disposizioni che ne derivano valgono a costituire una forte tutela nei confronti del soggetto cui si riferiscono i dati oggetto del trattamento, tutela che viene accentuata dal recepimento in maniera assai restrittiva di quanto era stato previsto dal legislatore comunitario e, proprio per tale motivo, il nostro ordinamento dispone di strumenti assai più severi di quelli adottati dagli altri paesi dell'Unione. Va tuttavia precisato che tutti i paesi europei, ad eccezione della Grecia, già possedevano leggi a tutela della privacy ben prima della promulgazione dell'anzidetta

direttiva e dovranno, entro il 24 ottobre 1998, adeguare la propria legislazione a quanto previsto dalla direttiva stessa.

È dunque l'Italia, nonostante il ritardo con cui sia giunta a legiferare su tale materia, il primo, e finora unico, paese dell'Unione Europea ad essersi dotato di una normativa in linea con la direttiva comunitaria. La legge in oggetto si propone, nelle intenzioni del legislatore, di stabilire il giusto equilibrio fra i vari diritti ed interessi di rango costituzionale coinvolti dal trattamento dei dati personali.

*“Il diritto all'informazione, alla libertà economica, all'esercizio del diritto di difesa, il diritto alla salute, la sicurezza dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico sono interessati da questa disciplina, più o meno direttamente. Queste considerazioni hanno fatto osservare che la legge n. 675/96 «cambierà in parte il costume del paese».”<sup>2</sup>*

Come è facilmente intuibile, il tema della privacy investe, in particolare, due diritti di rilevanza costituzionale: la libertà di

---

<sup>2</sup> R. Imperiali e R. Imperiali *op. cit.*, pag. 1.

circolazione delle informazioni, desumibile dall'art. 21 Cost., e il diritto di ogni individuo a preservare la propria sfera privata da indebite intromissioni, il cui fondamento risiede nell'art. 2 Cost.

*“Da qui la non facile ricerca di una soluzione mediata che tenga conto delle legittime attese di tali prerogative e, conseguentemente, l'inevitabile complessità dell'articolato .”<sup>3</sup>*

Nel lungo preambolo la direttiva indica *“la modalità seguita dal normatore comunitario per dare concreta attuazione alla tutela delle persone fisiche. Tale tutela si esprime tramite un'impostazione tridimensionale caratterizzata:*

- 1. da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone o organismi responsabili del trattamento, presidiati da sanzioni nel caso di violazioni degli stessi;*
- 2. dall'altro, nella previsione di diritti soggettivi delle persone i cui dati sono oggetto di trattamento;*

---

<sup>3</sup> R. Imperiali e R. Imperiali *op. cit.*, pag. 2.

*3. ed infine, nella Costituzione di un'autorità indipendente e specialistica con compiti di vigilanza, intervento e consultivi.”<sup>4</sup>*

Seguendo le suddette direttive, la legge italiana ha predisposto un complesso sistema di notificazioni, controlli e sanzioni volto a garantire la tutela delle persone, sia fisiche che giuridiche, rispetto al trattamento dei dati personali. Concetti chiave sono dunque quelli di “trattamento” e di “dati personali”.

Ora, mentre il primo termine indica, *ex art. 1*, “*qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati*”, il secondo individua “*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,*

---

<sup>4</sup> R. Imperiali e R. Imperiali *op. cit.*, pag. 15.

*identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale.”*

Procedendo all'esame delle disposizioni più significative, è da segnalare, anzitutto, l'obbligo per il titolare del trattamento di darne notificazione all'autorità Garante.

La notificazione, a mente dell'art. 7 l. 675/96, deve essere effettuata preventivamente, rispetto all'inizio dell'attività, ed una sola volta a prescindere dalla durata del trattamento stesso.

Elementi essenziali della suddetta notificazione sono l'identificazione del titolare del trattamento, quella del responsabile è solo eventuale, l'indicazione delle finalità perseguite e la natura dei dati soggetti a trattamento.

La tutela dei dati personali presuppone, ed è questo l'aspetto più innovativo della nuova normativa, il consenso espresso degli

interessati per tutte le operazioni relative ai dati che li riguardano<sup>5</sup>. Inoltre, il trattamento di particolari categorie di dati personali (i cc.dd. dati sensibili) -cioè quelli idonei, *ex art. 22 l. 675/96*, a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale- è permesso solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Quest'ultimo è chiamato a vigilare sull'intero sistema, opera in piena autonomia e gode di attribuzioni e poteri molto ampi che spaziano dalla tenuta di un registro per le banche-dati, all'esame dei reclami eventualmente propostigli, alla possibilità di imporre divieti di diffusione di alcuni dati, fino alla facoltà di irrogare sanzioni di carattere amministrativo<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Recita l'art. 11 (*Consenso*): "1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.  
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.  
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'art. 10."

<sup>6</sup> R. Imperiali e R. Imperiali *op. cit.*, pag. 187.

Il sistema delineato dalla legge si conclude con la previsione di una serie di sanzioni penali ricollegate ad altrettanti comportamenti compiuti in spregio alle disposizioni contenute nella legge stessa. L'aver inserito delle norme penali è stata un'autonoma decisione del legislatore italiano non imposta da quello comunitario.

I delitti di nuovo conio sono contemplati al capo VIII e si ricollegano all'omessa o infedele notificazione (art. 34), al trattamento illecito di dati personali (art. 35), all'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati (art. 36) ed, infine, l'inosservanza ai provvedimenti del Garante (art. 37).

L'art. 34 punisce la condotta di chi, pur essendovi tenuto, omette, esegue parzialmente o infedelmente le notificazioni prescritte dagli artt. 7 e 28 della legge stessa con la reclusione da 3 mesi a 2 anni. Se il fatto è relativo alla notificazione imposta per il caso di cessione del trattamento la pena è quella della reclusione fino a 1 anno.

L'art. 35 descrive, invece, il delitto più complesso fra quelli previsti: il trattamento illecito di dati personali.

La fattispecie in questione si realizza allorquando l'agente, al fine di trarne per sé o per altri un profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato. Emerge, dunque, che il legislatore ha inteso considerare il dolo specifico come elemento costitutivo del reato; senza la sussistenza della finalità indicata dalla norma non si ha reato e *“l'illecito rimane sanzionabile solo sotto il profilo civilistico.”*<sup>7</sup>

Qualora si realizzi il fine perseguito dall'agente ricorre un delitto aggravato dall'evento poiché si ha, *ex art. 35 comma 2°*, un innalzamento della pena.

---

<sup>7</sup> Statuisce l'art. 39 (*Sanzioni amministrative*): “1. Chiunque omette di fornire le informazioni o i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.  
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.  
3. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.”

L'aspetto più problematico di tale norma risiede nell'aver previsto come fatto costituente reato il trattamento di dati personali in mancanza del consenso espresso dell'avente diritto, senza però tenere presente che la legge stessa prevede alcuni casi in cui è esplicitamente esclusa la prestazione del consenso. Infatti, *ex art. 12*, il consenso non è richiesto quando il trattamento riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge (ad esempio, gli archivi informatici delle forze di polizia istituiti a salvaguardia dell'ordine pubblico), è relativo a dati provenienti da pubblici registri conoscibili da chiunque, è finalizzato a scopi di ricerca scientifica o statistica e i dati sono anonimi oppure è necessario per investigazioni penali o per far valere o difendere un diritto in giudizio.

*“A stretto rigore, quindi, un fatto previsto dalla legge come lecito potrebbe comunque identificare un reato e, come tale, essere sanzionato. Ma non è tutto. Il rinvio all'art. 11 comporta -per trascinamento- la rilevanza penale di un adempimento meramente*

*formale e la cui essenzialità, ai fini della validità del consenso prestato, è tutt'altro che pacifica: la prescrizione che il consenso sia in una forma documentata per iscritto.”<sup>8</sup>*

Il secondo comma dell'art. 35 incrimina, invece, la comunicazione o la diffusione di dati personali, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, effettuata per scopi diversi da quelli indicati nella notificazione al Garante, di dati di cui sia stata ordinata la cancellazione, di dati diffusi nonostante il divieto imposto dal Garante ovvero oltre i limiti fissati dall'autorizzazione al trattamento per i dati inerenti alla salute. In tutti i suddetti casi la pena è quella della reclusione e varia da 3 mesi a 2 anni.

La mancata adozione, da parte del soggetto obbligato, delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, previste dai regolamenti di attuazione, comporta *ex art. 36* la comminazione della pena della reclusione fino ad 1 anno. Se dal fatto deriva nocumento, la

---

<sup>8</sup> R. Imperiali e R. Imperiali *op. cit.*, pag. 190.

pena è della reclusione fino da 2 mesi a 2 anni. L'omissione è punita anche se è dovuta a colpa, e cioè ad imprudenza, imperizia o negligenza.

È, infine, sanzionabile penalmente l'inosservanza di taluni provvedimenti del Garante. Più precisamente, tale sanzione si applica per i casi di inosservanza dei provvedimenti relativi ai dati sensibili e all'ordine di cessazione, rivolto al titolare del trattamento, di comportamenti giudicati illegittimi. La sanzione applicabile è quella della reclusione da 3 mesi a 2 anni.

Resta da aggiungere che la condanna ad uno dei suddetti delitti importa, a mente dell'art. 38, la pubblicazione della sentenza.